



Città Metropolitana di Genova
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SEGRETERIA TECNICA ATO

Protocollo Generale N. 0052184 / 2015

Atto N. 2361

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 rilasciata alla DITTA RIZZO CARLO relativamente alla sede operativa sita in Genova, Via Cantore s.n.c.

In data 11/06/2015 il/la sottoscritto/a **SINISI PAOLO** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 e succ. modif. recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'art. 34 dello Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*.

Visto in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) *"il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:*

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*
- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*
- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

Visto altresì, l'art. 1 comma 2, del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, che definisce la Provincia, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Genova e trasmessa alla Città Metropolitana di Genova in data 23/03/2015 - assunta al protocollo generale dell'Amministrazione metropolitana n. 25845 in data 23/03/2015 - presentata dal Sig.

Rizzo Carlo in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, con sede legale ed operativa in Genova, Via Cantore s.n.c., a sostituzione dei seguenti titoli:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia;
- comunicazione o nulla osta in materia di acustica;

~

con riferimento agli SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ed in particolare l'art. 124, comma 7, che stabilisce che *"salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'Ente di governo dell'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura (...)";*

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale", ed in particolare l'art. 3 comma 1, che dispone che l'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 *"Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti"*, ed in particolare:

- l'art. 6 comma 9, secondo cui, qualora nella normativa di riforma del sistema delle autonomie locali le provincie siano individuate come enti di secondo livello con organi nominati e composti da sindaci e membri degli organi comunali, non si dà luogo alla costituzione degli enti d'ambito ovvero, se già costituiti, gli stessi sono soppressi e la funzione di Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) è attribuita in capo alle nuove provincie come di seguito indicato (...): A.T.O. Centro-Est: Provincia di Genova;
- l'art. 6 comma 10, in base al quale nel caso di cui al comma 9 la funzione dell'Autorità d'Ambito (ora Ente di governo dell'ambito) dell'A.T.O. Centro-Est è affidata alla Città Metropolitana qualora istituita;

Vista la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne" (L.R. 28 ottobre 2008 n.39);

Rilevato che le acque di "prima pioggia e lavaggio", qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti e installazioni individuate all'art. 7 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4, devono essere gestite e trattate in modo da garantire che l'impatto ambientale delle stesse acque sia contenuto entro i limiti fissati dalla tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

Rilevato che le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle superfici scolanti degli insediamenti produttivi di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 4/2009 sono state indicate dal regolamento stesso a rischio di contaminazione;

Richiamati i seguenti provvedimenti dirigenziali della Provincia di Genova:

- n. 2555 del 20/04/2011, di adozione della Decisione n. 36 del 01/04/2011 del Comitato dell'A.T.O. della Provincia di Genova, con cui è stato approvato il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio presentato dalla ENI S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II 3 ed è stata autorizzata la stessa ad effettuare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche provenienti dal punto vendita carburanti sito in Genova, Via Cantore;
- n. 411 del 29/01/2013, con cui la titolarità dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche, di cui sopra, è stata trasferita dalla ENI S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II 3, alla DITTA RIZZO CARLO, con sede legale in Genova, Via Cantore s.n.c.;

Visto il rapporto di prova n. 141477-01 del 27/11/2014, di EUROCHEM ITALIA S.r.l. di Genova, a firma del

Dott. Massimo Faga, iscritto all'Ordine dei Chimici della Liguria, dal quale risulta che lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia in oggetto rispetta i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per i parametri indicati;

Considerato che, come dichiarato nella documentazione allegata all'istanza, non è intervenuta alcuna variazione delle caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi precedentemente autorizzati, né del ciclo produttivo da cui gli stessi scarichi derivano e che, pertanto, sussistono tutte le condizioni di legge per il rinnovo delle autorizzazioni vigenti;

Ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, nel rispetto di quanto riportato nella parte dispositiva del presente atto;

~

con riferimento al rispetto della normativa in materia di ACUSTICA

Vista la L. 26 ottobre 1995 n. 447 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”* ed in particolare l'art. 8 cc. 4 e 6 in base ai quali *“Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico”* (comma 4). *“La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta”* (comma 6);

Visti i decreti attuativi della L. n. 447/1995;

Vista la L.R. 20 marzo 1998 n. 12;

Vista la D.G.R. n. 534/99;

Vista la dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà *“Non Necessita Nulla Osta Acustico”*, allegata all'istanza;

Richiamata la nota prot. n. PG/2015/111856/SF del 13/04/2015 del Comune di Genova, con cui si riscontra che la Ditta RIZZO CARLO ha rilasciato Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà *“Non Necessita Nulla Osta Acustico”* come previsto dall'art. 8 comma 4 della L. n. 447/1995 - acquisito agli atti dell'Ufficio con prot. n. 89236 del 23/03/2015, pratica n. 117.746 - e con cui si esprime pertanto parere favorevole al rilascio dell'A.U.A., per quanto di competenza;

~

Ritenuto, pertanto, che possa farsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

DISPONE

- 1) di rilasciare alla DITTA RIZZO CARLO, con sede legale in Genova, Via Cantore s.n.c., l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, relativa alla sede operativa sita in Genova, Via Cantore s.n.c., con durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento; sei (6) mesi prima della scadenza dovrà esserne chiesto il rinnovo;

~

con riferimento al rispetto della normativa in materia di ACUSTICA:

- 2) di rilasciare nulla osta acustico ai sensi dall'art. 8 comma 4 della L. 26 ottobre 1995 n. 447;

~

con riferimento agli SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA:

- 3) di autorizzare la DITTA RIZZO CARLO ad effettuare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche derivanti dall'insediamento sito in Genova, Via Cantore s.n.c., ai sensi della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e del Regolamento regionale n. 4/2009, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, colonna II, dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006;
- 4) di sottoporre la DITTA RIZZO CARLO, in relazione alla suddetta autorizzazione allo scarico, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a. con frequenza annuale, ovvero entro il 31/12 di ogni anno, dovranno essere eseguite analisi di controllo sullo scarico relativamente ai seguenti parametri: pH, SST, BOD₅, COD, Idrocarburi Totali.
Le analisi dovranno essere eseguite con metodiche IRSA-CNR, o con altre metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale, sui campioni medi prelevati nell'arco di tre ore. Modalità di campionamento differenti dovranno essere giustificate nel verbale di campionamento.
Le operazioni di campionamento, prelievo e conservazione del campione dovranno essere conformi alle metodiche IRSA-CNR, o ad altre metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale.
I certificati analitici - corredati da una dichiarazione, indicante il nominativo del tecnico che ha effettuato il prelievo, che certifichi che il campionamento è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale o nazionale *oppure* da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, le modalità di campionamento, la modalità di conservazione del campione e l'indicazione del tecnico che ha effettuato il prelievo - dovranno riportare firma e timbro del Tecnico Abilitato il quale dovrà indicare l'appartenenza al proprio ordine professionale nonché i metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità, il calcolo dell'incertezza, i limiti di concentrazione applicabili e riportare un giudizio finale in relazione alla finalità per cui è stata eseguita l'analisi;
Tali referti dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Segreteria Tecnica A.T.O. della Città Metropolitana di Genova ed a Mediterranea delle Acque S.p.A., in originale o in copia, allegando in questo caso riproduzione fotostatica del documento di identità del titolare dell'autorizzazione;
 - b. i valori limite di emissione non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
 - c. dovranno essere adottate tutte le misure necessarie atte ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento rispetto ai limiti autorizzati;
 - d. il pozzetto di prelievo dei campioni dovrà essere in grado di trattenere una quantità di acqua di prima pioggia pari ad almeno sei litri;
 - e. l'impianto di depurazione delle acque dovrà essere sottoposto a periodica manutenzione e controllo al fine di garantire sempre una perfetta efficienza e funzionalità;
 - f. dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione (a fogli numerati non staccabili) nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
 - data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;

- periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
- manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;
- data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;

Tale quaderno dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;

- g. lo strumento di misurazione del volume di acqua di prima pioggia scaricato in pubblica fognatura dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza;
 - h. l'intera rete di captazione e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento (canalette, cunette, vasche di raccolta, pozzetti, pompe di rilancio, etc.) dovrà essere tenuta costantemente libera da detriti e perfettamente efficiente; i disservizi relativi alle pompe di rilancio delle vasche di raccolta dovranno essere annotati sul quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino;
 - i. la vasca di accumulo dell'acqua di "prima pioggia" dovrà essere completamente vuota alla 49esima ora dal termine dell'ultimo evento meteorico;
 - j. in caso di evento meteorico prolungato e continuo oltre le 48 ore, la vasca di accumulo dell'acqua di "prima pioggia", dovrà comunque essere completamente svuotata entro la prima ora successiva alla cessazione dell'evento meteorico;
 - k. la superficie delle aree esposte ad inquinamento dovrà essere mantenuta in buon stato di manutenzione priva di crepe, fessurazioni, buche, ecc., al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque contaminate;
 - l. il pozzetto deviatore, la vasca di accumulo ed il filtro a coalescenza dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di pulizia e rimozione dei fanghi e degli oli separati;
 - m. dovrà essere rispettata la disciplina degli allacci, di cui alla Parte III, Titolo II del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. Centro-Est della Città Metropolitana di Genova;
- 5) che in caso di cessazione dello scarico la DITTA RIZZO CARLO ne dia comunicazione immediata e comunque entro e non oltre 10 giorni dall'evento alla Segreteria Tecnica A.T.O., a Mediterranea delle Acque S.p.A. e ad ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova;
- 6) che le quantità totali annue di acque meteoriche scaricate siano comunicate alla Mediterranea delle Acque S.p.A., secondo l'apposita modulistica predisposta e fornita dal gestore del Servizio Idrico Integrato, Iren Acqua Gas S.p.A. - Ufficio coordinamento del Sistema Idrico Integrato;

Non sarà consentito lo scarico in fognatura di acque provenienti da attività ed impianti non espressamente contemplati nel presente provvedimento. L'eventuale necessità di trattare acque diverse dovrà essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Metropolitana. Qualunque ampliamento e/o modifica sostanziale dell'impianto di depurazione o del ciclo produttivo che determini variazioni della qualità delle acque da sottoporre a trattamento, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città Metropolitana di Genova, fermo restando l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione al momento in vigore;

E' fatta salva la potestà dell'Autorità competente per il controllo ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico, nonché le eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie a seguito di quanto accertato;

L'impianto di trattamento e lo scarico dovranno essere resi sempre accessibili per campionamenti e sopralluoghi ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Restano salvi gli adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per la regolarizzazione degli allacci alla fognatura comunale e per garantire la funzionalità della stessa, ai sensi del vigente

Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. Centro-Est della Città Metropolitana di Genova.

Qualora richiesto, gli scarichi dovranno essere adeguati alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione adottati dall'Ente di Governo d'Ambito in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione a cui è o sarà collegata la pubblica fognatura;

~

INVIA

Il presente provvedimento al S.U.A.P. del Comune di Genova, per la successiva trasmissione:

1. alla DITTA RIZZO CARLO;
2. all'ARPAL, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;
3. a Mediterranea delle Acque S.p.A., in qualità di gestore operativo della rete fognaria;
4. al Comune di Genova – Settore Ambiente, Igiene ed Energia;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

Il Direttore

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 11 giugno 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 11 giugno 2015

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di Genova dal **12 giugno 2015** al **27 giugno 2015**